



*Termine di referendum: 19 gennaio 2017*

---

## **Legge federale sull'imposta preventiva (LIP)**

### **Modifica del 30 settembre 2016**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 13 aprile 2015<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 5 giugno 2015<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge federale del 13 ottobre 1965<sup>3</sup> sull'imposta preventiva è modificata come segue:

#### *Art. 16 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> Non è dovuto alcun interesse di mora se le condizioni materiali per l'adempimento dell'obbligazione fiscale sono soddisfatte mediante la notifica della prestazione imponibile conformemente a:

- a. l'articolo 20 e le sue disposizioni d'esecuzione; o
- b. l'accordo internazionale applicabile nel singolo caso e le sue disposizioni d'esecuzione.

#### *Art. 20*

<sup>2</sup>. Per i redditi di capitali mobili

<sup>1</sup> Qualora il pagamento dell'imposta sul reddito di capitali mobili causi complicazioni inutili o rigori manifesti, il contribuente può essere autorizzato a soddisfare alla sua obbligazione fiscale mediante la notifica della prestazione imponibile.

<sup>1</sup> FF 2015 4395

<sup>2</sup> FF 2015 4429

<sup>3</sup> RS 642.21

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina i casi nei quali la procedura di notifica è ammessa. La procedura di notifica è ammessa in particolare per le distribuzioni di dividendi e le prestazioni valutabili in denaro all'interno di un gruppo svizzero o internazionale.

<sup>3</sup> Se, nei casi di cui all'articolo 16 capoverso 2<sup>bis</sup>, la notifica della prestazione imponibile, la richiesta di applicazione della procedura di notifica oppure l'esercizio del diritto alla procedura di notifica non hanno luogo tempestivamente, la procedura di notifica è concessa dietro eventuale riscossione di una multa disciplinare secondo l'articolo 64.

*Art. 70c*

V. Disposizioni  
transitorie della  
modifica del  
30 settembre  
2016

<sup>1</sup> Gli articoli 16 capoverso 2<sup>bis</sup> e 20 si applicano anche ai fatti anteriori all'entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016, a meno che il credito fiscale o il credito per interessi di mora sia prescritto oppure sia stato accertato con una decisione passata in giudicato prima del 1° gennaio 2011.

<sup>2</sup> Se il contribuente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 16 capoverso 2<sup>bis</sup>, l'interesse di mora già pagato è rimborsato su sua richiesta senza interessi remunerativi.

<sup>3</sup> La richiesta va presentata entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2016

La presidente: Christa Markwalder  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016

Il presidente: Raphaël Comte  
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 11 ottobre 2016<sup>4</sup>

Termine di referendum: 19 gennaio 2017

<sup>4</sup> FF 2016 6867